TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_0539

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Collezione Toppo

Letteratura e Storia

del Friuli

526-542

N° 539

3 b
manoscritti

Pietro Giannone?

Rimedj contro l'abuso delle scomuniche.

Gr. Pietro Giannone – Storia civile del Regno di Napoli –
Vol. II pag. 46-47. – Vedi anche
l'Indice analitico delle "Opere postume"
dello stesso.
1768, Venezia, Pasquali – in-4°.

Del Modo, onde i Prencipi possono rimediare all'abuso delle scom: muniche, che può esser prat: ticato ne' loro stati dagl' Ecclesiastici

Il modo più naturale che abbiano i Prencipi di rimediare all'abuso, che egl'Ecclesiastici ponno fare della Potestà di scommunicare che hanno ricevuta da Christo è d'impedire la pubblicazione, o l'esecuzione della scom: munica [illegible] e far si che questa rimanga inutile, e vana e senz' alcun effetto. Questo modo usò la Repubblica di Venezia nelle scom: muniche di Paolo V, e così ancora senza rumori, e strepiti di ar: me si prattico' in Francia, quando del 1468 Paolo II sottopose all'In: terdetto la Città d'Rivers, avendo il Parlamento di Parigi per decreto fat: to sotto li 2 Xbre del sudetto Anno ordinato che il servizio Divino fosse continuato, e gli Ecclesiastici costretti a non interompierlo, e nel 1488 Innocen: VIII avendo interdetto Gant e Burges, il Parlamento di chia: arò l'Interdetto abusivo, e comandò la continuazione de' divini Offizj; E lo stesso fece Filippo il Bello Re di Francia, quando il Regno suo fu' inter: detto da Bonifacio VIII e Ludovico XII quando da Papa Giulio II, fu scommunicato e Ludovico Richeomo Provinciale che fu de Gesuiti, nella sua Apolo: gia al Re di Francia loda e comenda il fatto del Rè Ludovico XII, e lo propone ad ogni Rè da imitare. Questa maniera la confessano per legitima non pure i Mri Ch: Ci ma i migliori Teologi e canonisti. si può vedere il Caetano, Soto e Vittoria, che tutti à lungo trattano del: la resistenza, che possono fare, non pur i Magistrati secolari ma anche i Privati alli mandati indebiti non pur de Vescovi ma' del Papa stesso. Ed il Cardinale Belarmino nel Trat: de Rom: Pontfice non s'allontana dalla loro dottrina.

Non vi è cosa, che così frequentemente s'incontri nella storia, che d'aver sou: vente i Prencipi, per altro Religiosissimi, impedito, che ne' loro Reami si pubblicasse Scommunica, o l'Interdetto contro al prescritto de' Sacri Canoni fulminato, ovvero di averne impedita l'esecuzione, sicche niente s'inno: vasse, e si continuassero ne' loro stati, come prima, i divini Offizj; ed a

censurati non si vietasse d'esserne partecipi, nè s'impredisce loro con gl'altri
fedeli, la communione della Chiesa. Tralasciando gl'Esempj della Francia della
Germania, e dell'altre straniere Nazioni di ciò rapportati

Le nostre storie stesse ce ne somministrano abbondantissimi Esempj. I nri
Prnci Romani si burlarono sempre delle scommi di Gregorio VII e le irri-
devano a giuoco, facendole rimaner vane, ed inutili. Niente dico dell'Imperad:
Federico II che non fece valere nel nro Regno quante scommi mai d'in-
terdetti potessero lanciare Gregorio IX ed Innoc: IV Anzi per impedirne ogni
pubblicazi souvente faceva prendere ed impriggionare li portatori di tal scom-
muniche. Ed il Re Manfredo si faceva celebrare avanti di lui ne luoghi
interdetti i divini Uffizj, nè curò le scommi di Urbano IV ne d'Alles-
sandro suo Predessore

Il Re Pietro d'Aragona per la Sicilia fece lo stesso, quando venne voglia a Papa Mar-
tino IV di scommunicarlo ed interdire quel Regno. Insino una Femina
come fù la Regina Giovanna I disprezzò le scommuniche d'Urbano
VI ed il Nro Re Carlo III di Durazzo non si portò di lei men vissoluto
a forte nell'impedire che nel Nro Regno di Napoli le scommi di costui aves-
sero alcuna esecuzione, ed effetto. Il Re Ladislao niente curossi de fulmi-
ni di Papa Alessandro V ne gli fece valere nel Regno, e di molti altri
nri Prnci trovarà lo stesso essersi con somma costanza praticato, chiun-
que vorrà prendersi la pena di leggere la Storia Civile del Regno di Napoli

Sotto il Regno de Re Austriaci ne Governi di Vice Re e particolarmente nel
Governo del Duca d'Alcalà, queste Scommuniche furono, e da Vescovi del
Regno, e da Roma lanciate intorno alle note Contese per l'accettazio-
ne della Bolla Cœnæ per l'Exequatur Regium, e per le tante altre contro-
versie giurisdizionali accese in que tempi lagrimevoli che non li
fecero valere, impredendosi o la pubblicazione, o l'esecuz: per modo che
rimanessero vane, e senz'effetto alcuno. Leggasi il T:4 della Storia Civile
specialmente il l. 33 dove ciascheduno troverà Esempj innumerabili
per li quali si rende manifesto essersi appresso noi ritenuta sempre
questa pratica di far vessistenza alle scommi indebite, non meno de
Vescovi del Regno, che Papi stessi, e far si, che quelle non fossero osservate
e rimanessero inutili e vane, e senza effetto veruno

Ma quì, come cosa di gran momento, non bisogna tralasciare di notare i pregiudizj
nè quali i nostri maggiori vissero, per la forza, che loro facevano le decretali

de

de Romani Pontefici, e le nuove dottrine de Canonisti, per che attribuivano alle scommuniche effetti, che i Canoni stessi non osarono di fare, sicche sovente nelle scommuniche avevano maggior parte i Magistrati secolari, che gli stessi Giudici Ecclesiastici, che le fulminavano. e con sommo disordine e pregiudizio non meno de Sovrani diritti del Prine che delle ragioni de popoli, rendevan più formidabili, e terribili quelli fulmini, che non erano in se stessi: Essi riputavano, che scommunicati ingiustamente i Magistrati o gl'Avvocati o altre Persone Pubbliche, particolarmente per aver i primi sostenute co' loro voti ed i secondi per aver difese le ragioni, e preeminenze Reali in materia giurisdizionale, volendo continuare l'esercizio delle loro Cariche fosse bisogno di prender lettere di permissione dal Collateral Cons.o che chiamavano dispense, ovvero licenze, il quale conosciuta l'ingiustizia, e nullità della Censura suole concederle perche loro non s'impedisca, non men l'esercizio delle loro cariche, che tutti gl'altri Civili ed il corso de loro giudizj ed azioni Questa pratica s'introdusse per quietar le coscienze de deboli e degl'ignoranti e per un documento più manifesto della ingiustizia, e nullità della scommunica, a fin che li scrupolosi levassero da loro animi ogni sospetto di non communicare co' Censurati, non già, che fosse ciò precisamente necessario

Le scommu.e presso di noi unito che fu il Christianesimo coll'Imperio ancor che validamente fulminate, quando non anno l'assistenza del Prine non possono partorire questo effetto di separare i Censurati dalla Società Civile della Repubblica, e toglier loro quei diritti, che la ragion delle Genti, la Potestà del Prine, e la ragion Civile loro Concede. Il p.o effetto della scommu.e considerandola come semplice Censura non è altro che separare il Fedele dal corpo della Chiesa avendolo come Etnico e Publicano: Effetto per altro il più spaventoso, e terribile, e da temersi più di qualunque altra disaventura, che possa mai ad alcuno intervenire

Non vi è infortunio più calamitoso ad un Fedele che di vedersi separato dal S.to de Figlioli della Chiesa. Questo assorbisce tutti gl'altri, e di questo solo che non è piccolo male, intese C. S. N. S. Paolo e tutti i P. P. della Chiesa. E la ragione è manifesta, perche non essendo altro la Chiesa che un adunanza de' Fedeli siccome nelle società umane, coloro che non custodiscono i regolamenti della società prescritti per loro governo come indegni di vivere in quella communione sono da essa separati. E questa separazione

separazione non importa altro che d'essere esclusi da tutto ciò che la società loro concedeua, così colui che viene separato da questa unione de Fedeli perde tutto ciò che la Chiesa lor daua. Ne l'effetto della scomm.ª come Censura può esser altro, non potendo togliere allo scommunicato ciò che non dalla Chiesa, ma o dal Jus delle Genti, o dalla società Civile egli riceue? Dice Ottato Milevitano, che la Chiesa è nella Republica, non già la Republica nella Chiesa, e per conseguenza chi non è dentro la Chiesa può ben esser nella Republica, nè colui che è separato dalla Chiesa deue riputarsi anche fuori della Republica. Se la Chiesa, siccome a suoi Fedeli dispensa i Beni spirituali, i Sacramenti, gl'ordini e tutto ciò che concerne alla salute delle lor Anime dasse ancora ciò che gli uomini anno dal Jus delle Genti dalla Republica e dal Comercio Civile, certamente, chi è separato dalla Chiesa dourebbe riputarsi ancora fuori della Republica: Ma la Chiesa tutt'altro pretende, anzi ne suoi Inni altamente grida. Non eripit mortalia, qui regna dat celestia. Ne C. I. N. altro pretese, che di douersi auere lo scommunicato come un Pagano. e per quest'istesso ci insegna, che non volle, che si separasse dal Comercio Civile, e dalla Republica, ma solamente dalla Chiesa e non douesse entrar a parte nè Beni spirituali, che quella dispensa à suoi Fedeli.

Quando il Nro buon Redentore disse = si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut Ethnicus, et Publicanus = tutt'il Mondo era Gentile. Gentili erano i Magistrati, Gentili le Comunità, Gentili tutti gli uomini co' quali gli Apostoli stessi douenano conuersare. Se separato il Fedele dalla Chiesa auendosi come Pagano auesse douuto ancora separarsi dal commercio Civile, era bisogno agl'Apostoli stessi uscir dal Mondo per non conuersare più con gl'infedeli, ma se essi conuersauano co' Pagani mantenevano con loro il comercio Civile, anzi non ripugnauano d'essere giudicati da Magistrati Civili (riconoscendo in essi la loro Podestà proueniente da dio) non douevano auer ripugnanza di trattare con lo scommunicato, per ciò che concerne la società civile: giacche Christo volle, che douessero auerlo com'ogn'altro Etnico e Publicano. Mat: 6

Nessun meglio che S. Paolo con la sua propria bocca, e con suoi proprij Esempj ci insegnò questa verità. Egli ammonisce i suoi Discepoli che non debbano conuersare con gl'incestuosi, con gli scelerati e ribaldi, per timore che non si contaminassero da loro rei costumi. Egli auena li scommunicati, come tutti gl'altri. Corinth: 5: c: 5:

gl'altri Etnici e Publicani e non migliore era la vita corotta de Gentili che de mal convertiti. Dice per tanto che non per ciò dovevano evitare la loro società civile aliquin (ci dice), nobis esset, exorbe migrandum. Bisogna dunque

Ma oggi è necessario uscir di mondo per fuggire la conversazione cogl'empj, e seduttori. Il p.mo come puro, ed incontaminato, o che di-

necessario distinguere il comercio, che proviene dallo stato civile, e Politico, dalla conversazione

conversar co scom.ti com'ogni

prende dalla vagion delle Genti, o Dalle Leggi del Prin.e alle quali, chi allora massi: vive nella Republica è tenuto ubbidire anche in conscienza, siccome

vedesi ben nec.o cessario agli scom.ti uscir dal mondo

l'esempio degl'Apostoli stessi ce lo dimostra che ubbidivano a Magistrati secolari ancorche Gentili, ed alle loro Leggi. Questo non si toglie, ne pro-

la scom.ca stabilisce

va ad alcuno. Tertuliano rispondendo nel suo Apologetico alla Calunnia

torisca quel effetto che i Gentili imputavano a Christiani che questi fossero inutili alla Re-

che i Canonisti gli attribuiscono

publica, dice che i Christiani, non meno, che i Gentili mantenevano il Comercio e la società civile ed erano non meno di essi alla Republica utili, e fruttuosi. Nullum fructum operari, dice egli, negotiamur, pla-

ne temporaneum ne ultra modum, aut properam utamur. Itaque non (sine Foro, non sine Macello, non sine balneis, tabernis, officinis sta-(bulis, nundinis nostris, ceterisque Comercijs cohabitabimus in hoc se-(culo. Navigamus et nos nobiscum, et militamus, et rusticamur et (mercatu proinde miscemus artes, opera nostra publicamus usui (nostro. Quomodo infructuosi videmur negotijs nostris, cum quibus (et de quibus vivimus, non scio. — — — — — —

La conversazione con gl'uomini rei e scelerati s'inculca da Christo e dagl'Apostoli à sfuggire, e ciò con savio e prudente consiglio per timor di non essere infettati: dicendo Christo altrove che dalla mala pianta non può sperarsene frutto buono; e che una pecora morbosa corrompe sovente tutto l'ovile, e questa conversazione deve l'uom fuggire non per effetto della scommunica, ma come di uomini vitiosi e tribaldi i quali, o colle loro false e perverse dottrine o co loro empj costumi

Corinth: 15. 33. et 35: —

possono corrompere gl'altri. Così S. Paolo stesso, quando per quella pa-rola ci ammonisce co peccatori non cõmiscerj, non comedere com-munem non habere Cibum, ovvero cibum non sumere, non parla degl'scommunicati, ma come opportunamente notò Saldano. Cibum

De sinedrijs veterum Hebræorum Cap: 5. pag. 257

cum huiusmodi non capere, non communicari, uti et Hereticum vitari ad Tit: 3. 10. et id genus alia in novo Test.o monita, non magis mihi videatur Excommunicationem, quo vocabulo scripsus, soleat significare, quam in veteri. Psal: 1. 1. Beatus vir qui non abijt in consilio

impiorum? aut ibidè 26-4 Non sedi cum concilio vanitatis, et cum
iniqua gerentibus non introibo; et id genus complura.

Di questa rea consuetudine parlò ancora S. Giovanni ammonendo i suoi che più
d'ogn'altra cosa rea, se ne guardassero dicendo: Si quis uenerit ad uos, et
hanc doctrinam non affert, nolite eum recipere in domum: nec aue
ei dixeritis: qui enim dicit ei Aue, communicat operibus eius malignis.
Non parla qui Giovanni di scommunicati, ma di seduttori e rei uomini
de quali si vieta ogni consorzio, per lo timore, che si deue auere,
che non si communicassero assieme colle loro opere maligne e perver-
se: Onde è che i Critici sacri sopra questo luogo di Gio e fra gl'altri
Grozio, notarono, che quiui si parla de seduttori la cui familiarità
debbe euitarsi. Et mos erat, soggiunge Grozio, multis gentibus, nè alloqui
quidem quos auersarentur: il quale, a tal proposito rapporta questo passo
dell'interprete d'Ireneo 33. Ioannes domini discipulus in Efeso iens la-
uari, cum uidisset intus Cerinthum, exiliit de Balneo non lotus, dicens, quod
timeat ne Balneum corruat, cum intus esset Cerinthus inimicus ueritatis.
E Clario sopra quelle parole, qui dicit ei Aue, notò: Reddidit causam
cur id proibeat, non odio solius alicuius hominis, sed ne uideare male
factorum eius esse participes, et per familiarem consuetudinem quam
per illud Aue intellegit abducaris à ueritate. Essendo sauio Consiglio,
auer sempre innanzi gli occhi questa cautela e sfuggir ogni occasione
di peccare

Ma ciò come si è detto non dipende dalla scommu: non è suo effetto come egli è
effetto de contagiosi e pravi costumi di poter con facilità corrompere i
buoni

L'effetto della scommu: è di separare il Fedele dal corpo della Chiesa e da
tutte le cose spirituali che a colui, come a membro della chiesa prima
s'appartenevano: perdita riputata in ogni tempo, ed allora massimam:te
gravissima. Quindi li scommunicati non s'ammettevano alle publiche preci
ed a divini offizi: quindi erano rasi i loro nomi e diptycis Ecclesiarum
eo quod, come dice du cange in suo Glossario Medij, et infimæ latinitatis uerbo diptycha, habere nomen in diptychis, et inter Missarum so-
lemnia ex iis nomen alicuius recitari, iudicium esset, illum esse de Com-
munione Fidelium, et corpore recte: Quindi negavansi a' scommunicati
gli ordini, ed ogn'altro benefizio Ecclico: in breue erano esclusi da tutti li spi-
rituali aiuti, e suffragij, che la chiesa suol dispensare à coloro, che sono nella
sua communione — —

E ciò è così vero che li Canonisti stessi, avendo voluto dare la definizione della Scommunica dissero, che è una pena spirituale, e medicinale, la quale priva il Fedele dell'uso di alcuni Beni spirituali, siccome la definisce Suarez de censuris disp: 1 sect: 1. La qual definitione viene seguita da Valent: Tit: de sent: excomm: § 1° n° 2 e da tutti gl'altri moderni Teologi. Anche coloro, che credettero la Scomm: per quanto riguarda la privazione de Beni spirituali, essere de iure divino, insegnarono, che la separazione del Comercio Civile, non dipendeva dalla ragion Divina ma da ragione umana procedente dalle tante Costituzioni umane le quali in ciò furono sempre varie e diforme, secondo i luoghi tempi, persone costumi, e l'infinite circonstanze de' casi particolari dipendendo tutto ciò dall'arbitrio dell'uomo, non già per l'instituto divino che è sempre conforme, ed invariabile, ne è sottoposto a mutazione alcuna siccome notò Almaricio in Tract: de Potestate Eccles: q 3 dicendo. Tertium corrollarium quod sequitur, vitare excommunicatum quantum ad collugutione, et illa, que sunt mere Civilia, non videtur esse de iure divino, onde è che Giò Oviedo de liberali Christi: l: 14 insegnò. Constitutis Iuris divini non licet cum Hereticis edere, et bibere. A tal sentenza tanto più la rigiutarono vera i nivi Canonisti, ed i Teologi stessi Scolastici come Covarruvias al cap: Alma mater p: 1: § 2 n° 7 Navarus in Manuali c: 27 § 35: Conitius in summa l: 3 Tit: 23 ed Antonio Ricciullo Trac: de casus extra Eccles: Hereticum l: 4: c: 43. Quanto che perciò riguarda la privatione di tal civile comercio cogli scommunicati, vi notarono di tempo in tempo una varietà, ed inconstanza grandiss: Nel IX, e X secolo fù privaticato tanto rigore, che fù dipoi bisogno di rimeterlo in gran parte. Gregorio IX intorno all'anno 1230 concede a Frati minori che dovevano viaggiare per la Terra de Virginiani, che potessero liberamente praticare cogli scommunicati come rapporta Emanuel Roderico in Collectione Privileg: Applicor: Regularium in Gregorio IX Bulla 6: —

Questo medemo scrittore questi Regular: T: 2 q: 62 rapporta molte altre Bolle di antichi P. Romani, i quali nato il loro arbitrio permettevano ad alcune specie di Persone di communicare con gli scommunicati. E quindi nelle Istruzioni, che la Congregazione de P. F: ed a suoi Missionarij lor concede di poter aver qualunque comercio con gl'Heretici e scommunicati che sono in Germania, et Gallia, in Ungaria et Transylvania, in Polonia, et Suezia, in Dania, et Anglia, in Saxonia, et Norvegia, et ceteris aliis

partibus, ubi grassantur Hereses luterane, et calvinianę: sicut et cum schismaticis, cum quibus catholici sunt mixti, potest haberi comercium cum ipsis iuxta Constitutionem Martini V. Pontificis in Concil: Constantiensi et Lateranensi recepta, non obstante quod dicti Heretici sunt manifeste excommunicati, tanquam membra abscisa a S: R: Ecclesia, come si legge nel Missionario Apostolico di Andrea di Castellana, che fù Prefetto de Missionarij, stampato in Bologna A: 1644 P.te 4 ques: 3 e, a Parimente Raimondo di Pennafort compilatore delle decretali e Peniten: ziero di Gregorio ix il quale dipoi fù ascritto nel Catalogo de santi, insegnò: che tutti i sudditi possono communicare col Prin.e scommunicato, siccome si legge in quei versi della di lui summola estratta dalla sua somma impressa a Parigi l'A: 1515, ed in colonia l'Anno 1588 fi: 120, doue: Princeps, uel Rex Populorum in Banno si sit sua Gens communicet illi; doue la Glosa aggiunge: subditi propter hoc seguntur dominum, quia bona, et bona a deo recipiunt ut ipsi seruiant. Siccome tutto al rovescio in Francia. Unum Regem pro participatione cum excommunicato non incurrere sententiam, quod de Regina, et eius Familia postea confirmatur, come sono le favole di Mariano Mersenno quest.o et Com: in Genesim C: 1 q: 666 Et in moltissimi altri casi così permettono i Canonisti il communicare con gli scommunicati: tanto che ora va per le bocche di tutti quel loro verso. Utile, Lex. Humile Res ignorata necesse.

Non potendo dunque negare i Canonisti stessi, che tanta varietà deriva perche tal privazione del comercio Civile non dipende da ragion divina ma umana, anno ascritto alla ragion umana Canonica, e non alla Civile questa Potestà di maniera che dicono, come frà gl'altri scrisse Christiano Lupo I: 5 Schol: fi: 182. Omnis hęc res non est dogmatis, sed disciplinę, ideoque per Ecclesiam fit ex causis disponi varię, atque mutari. E quindi nel T: C: fi: 180 avendo raggirotato alcune lettere d'Innoc: III scritte à Greci signati per le quali, come disciplina della Chiesa quel Pontefice a suo arbitrio mutava variava, e disponeva di quel affare, soggiunge. Et hinc lucet, Catholicos Gallię, Germanię, et Anglię, ac Belgij incolas, cum habitantibus istic Hereticis posse licere in Civilibus tractare. Ma invero li Scrittori Eretici facendola loro causa si sono grossamte ingannati, essendo pur

vogsio

troppo chiaro e manifesto l'attentato, che essi fanno alla Potestà Civile del Regno, attribuendo alla Disciplina della Chiesa, ciò che è del Governo civile, e dello stato Temporale e Politico.

Durante il Romano Imperio s'è veduto dalle cose precedenti, che gl'Imperadori dopo la censura della chiesa per le loro Leggi commandavano che lo scommunicato per ragion d'Eresia si discacciasse à meniby Vrbium à congressibu bonorum et honestorum, ut huic hominum generi nihil à moribu, nihil ex legibu sit commune cum ceteris, et perpetua inuidi infamia à cetibu honestis, et Conventu publico segregandi. Siccome stabilirono gl'Imperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio nella lee 6 10. 11. 13: 14, e 40:- Tit 5 Cod: Theod: l 16

S'aggiungeva à Regni privare gli scommunicati del comercio Civile spogliarli del favore delle Leggi, segregarli dal pubblico consorzio: ed essi secondo la gravità de delitti, per li quali venivano i rei scommunicati regolavano ora con moderazione, ora con rigore, gl'istessi divieti, e tutto dipendeva dal loro arbitrio--

Nel Imperio Germanico aueuano i Teutonici una legge con la quale era stabilito, che se lo scommunicato passato l'anno non procurava l'assoluzione era privato di tutte le sue possessioni e Benefizi, tanto che Paolo Bernriedense scrittore della Vita di Gregorio VII data in Luce da Giacomo Gratsero Gesuita, scrisse, che Enrico IV ed i suoi seguaci intanto si affrettarono con tanta ignominia in Canossa a ricevere l'assoluzione da Gregorio, perche non restava loro, che un mese dell'Anno, e che per tema di non perdere i loro Beni la sollecitarono

Ipse uero (sono le parole di Paolo pr. 2087) eiusque complices communionem, ut cumque à Papa festinauerunt recipere, quia iuxta legem Teutonicorum, se priuari, et Benefitijs priuandi esse non dubitabant si sub excommunicatione integrum annum permanerent, cui adhuc unus mensis superfuit dum ad reconciliationem redirent. Consimile legge ne' loro Domini stabilirono gl'antichi Rè di Francia per render non meno formidabili che à se pregiudiciali le scomm.e. E questa pena, che loro piacque alle spirituali aggiungere come temporali, non poteuano, se non da Regni derivava, non già dalla chiesa.

L'Imperadore Federico II fra gli statuti, che concedè in favore della chiesa registrati nel Corpo del Jus civile, stabilì, che eziandio passato l'anno s'intendesse lo scommunicato soggetto ancora al Bando imperiale, siccome si legge nel Tit: de statutis, et consuetudinibus contra libert: Ecclesiasticam §. 3. Quecunque Communitas uel persona per annum in excommunicatione facta propter libertatem Ecclesiasticam persteterit, ipso iure imperiali Banno subiaceat, à quo nullatenus euitabit, nisi prius ab Ecclesia absoluta fuerit:

Di questo medesimo Imperadore ancor leggiamo fra gl'altri Privileggj, che concedeva agli Ecclesiastici, in breve annouerati da Schatenio Annal: Paderborn: t:1: p: 988 ex Galenij uita Engelberti, esser ancora questo. Excommunicati ab Episcopis postquam rite denuntiati fuerint non recipiantur, nec locus ei dabitur consistendi in iudicio, priusquam sex septimanas se absolui curent.

I nri Re Angioini favorirono pure in questa parte le scommuniche, e fecero valere il divieto di non potere li scommunicati comparire in Giudicio: e Carlo jj di Angiò condannava in certa quantità di denari le concubine scommunicate, se passato l'anno duravano nella scommunica ancor: che i Chierici pretendessero che le loro Concubine non dovessero soggiacere a questa pena. V: Chiocarello Ms: di Gruvio: T: 1°

Appartenieva a Prin come cosa appartenente al loro Imperio, di togliere a scommunicati ciò, che le leggi, la Communione Civile, ed il Jus delle Genti lor dava ed imporr loro multe, ed altre pene temporali: non appartenendo ciò alla disciplina della Chiesa, la cui censura non oltrepassava il suo potere spirituale, cioè di separare lo scommunicato dal Consorzio de Fedeli, non ammetterlo più per Figliuolo della chiesa, non ammetterlo alle pubbliche preci, agli Offizij divini, in Breve escluderlo da tutti quei Beni spirituali, che la chiesa dispensa a coloro che sono nella sua Communione. Pena in se stessa la più grave e terribile d'qualunque altra, che nell'Imperio solevano gl'Imperadori infligere a scommunicati, la di cui differenza è infinita, e quanto più l'anima e i Beni spirituali sono stimabili, e da tenersi più cari del corpo, e de Beni temporali, tanto più la gravezza dell'una sopravanza l'altra. Per questa ragione gl'antichi P.P. esclamavano, che non si douesse, se non per dura necessità, per gravi Eresie, e per pubblici, e scandalosi peccati dopo un'ostinata contumacia venire a sì terribile e spaventoso rimedio. S: Gio Grisostomo non men che tutti li P.P. di quel secolo non inculcavano altro, siccome è chiaro dalle sue Omelie, omel: 18 in C: 5: 2 ad Corinth: Hom: 4 in Epa ad Hebreos Hom: 10 ad Pop: Antioch: lib: de Babyla Martire et alibi

et alibi. Dise è sua quel ovazione, che si legge frà la sua opera dell'Edizione Duceana T: 5ᵗ omil: p: 565 Ed: L: T: 5 omil 76 p: 907 Savitiana T: 6 omil: 37: p: 438 di Basilea T: 3: p: 724, e di Anversa in 8 del 1573 p: 252 esclamò egli tanto contro l'uso delle scommuniche, che per ecesi uenne sino a dire che niuno doveste scommunicare, non debet quis, sono le sue tradotte parole, uel uiuos uel mortuos analthematizare, aut anathema in eoua quempia pronunciare

Dubitarono ancora, come Domᶜᵒ Soto in sent: 4 dist: 22 p: 1 art: 1, ed altri che pos: sono vedersi in catal: Hesehil in Not: ad T: 5ᵗ Edit: Sirithianam T: 6. Col: 802, e Iron Tuccio Edit: G. C. in notis p: 132. che che ne sia la chiesa riputava la scommunica tremendiss: mo flagello, perche separava il Fedele dal consortio de Figlioli di dio coll'escludevlo da tutti i beni spirituali che era la per: dita più grave di tutte le altre niente impiacciandosi e niente curan: do della privazione degli altri Beni temporali, che non s'appartengono a Lei, perche siccome ella non può darli perche non gl'ha, come dice S: Bernardo l: 2 de Consid: C: 5 così ne meno può torgli

Quando dunque si riguarda la scommᵃ come separazione dal comercio Civile e privazione de Beni temporali e quando si dice, che tutto ciò dipende non già da ragion Divina, ma da ragion umana: per ragione uma: na non debbe intendersi che la Legge del Prᵉ ò delle Genti, non già la ragione Canonica, o l'Economia della disciplina della Chiesa

Che lo scommunicato non sia assistito dalle Leggi, sia dagli atti Civili a legitimi, da Giudizj, da Magistrati, sia intestabile, non vagliano i suoi contratti e Testamenti e cose simili, che entra in ciò la Chiesa. Ch'entrano li Ro: mani Pontefici a vietarlo, o a definirlo. Questo solo si appartiene a Prin: cipi la cui Potestà è di regolare e dar norma a Testamenti a Contratti a Giudizij, ed a tutti gl'atti Civili e pubblici, ma non è ciò della Potestà spirituale del Sacerdozio, ma della Potestà temporale dell'Imperio, come è per se stesso chiarissimo

L'essersi confuse queste due Potestà che anno frà di loro ben fermi e stabili Con: fini ed attribuito all'una ciò che s'appartiene all'altra, nacque dalla de: cadenza del Romano Imperio e dalla sterminata potenza, che per ciò s'av: vogarono i Sommi Pontefici, li quali abusandosi della scommᵉ se ne servirono: no non per cagion di Religione e secondo lo prescritto dagl'antichi Canoni ma per cagioni leggierissime e per cose temporali e mondane, e scorgendo che quelle non legavano l'animo degli scommunicati, e che costoro consapevoli

della loro coscienza, non avevano alcun rimorso ed ancor che essi scommunicassero e maledicessero, avanti Dio, ed alla sua Chiesa, si avevano per suoi fedeli e benedetti: per render per l'opposta via più terribili e spaventose le scommuniche, lasciato lo spirito, si rivolsero alle cose sensibili e mondane. e quando prima il terrore della scommunica era, perche privava il Fedele de Beni spirituali della chiesa. Dipoi ne' secoli incolti e barbari, ne' quali gli uomini furono più attaccati alle cose mondane, e sensibili, che alle spirituali, dalle quali niente eran commossi. dava loro la scommunica maggiore terrore e spavento; vietando che perciò i loro campi non dovessero più fruttificare, non che abbondare. i lor traffichi sortir infelice successo. le loro intraprese andar tutte a vuoto. la morte loro de' fratelli, figliuoli, e della loro famiglia esser imminente, piena di infermità e di miseria la loro casa, essere da tutti fuggiti e maledetti; venduti spettacolo infelice, ed odioso a tutto il genere umano. Perciò s'inculcava tanto che agli scommunicati era la morte vicina: ficche i nostri canonisti non anno avuto rossore di porla anche in stampa ne' loro infiniti volumi: ed in oltre dave a' sentire, a serocchi, e credeli lor devoti che i cadaveri de scommunicati non si sarebbero corotti, e ridotti in cenere, ma che a guisa de cempani gonfi, e tesi, sarebbero così rimasti insino al giorno del giudizio universale. e che perciò come cani morti non meritavano Ecclesiastica sepoltura, ma che gettati ne fossi, ed esposti sopra la nuda terra, bagnati dalla pioggia, e mossi dal vento, fossero agli altri d'esempio, e di spavento. A questo fine le formole scommunicatorie s'inventarono le più terribili e spaventose. le anime de scommunicati si condannavano a' perpetui infernali incendj, ne' più profondi abissi, in compagnia di Giuda traditore. che li loro corpi fossero da furie agitati, mangiando, dormendo bevendo ed ogn'altra cosa operando.

Si valsero perciò in fulminarle di strepitosi suoni di campane di orribili spaventose voci, di torchi neri di pece, e di altri lugubri apparati. Tutte cose sensibili per muovere nella fantasia degl'uomini l'idee più funeste, ed orribili, acciocche avessero il maggiore, e più terribile spavento.

E fu tale lo spavento che per questa via sparsero in quei secoli Barbari e quasi privi di umanità, che uomini per altro scelleratissimi, i quali senza alcun timor di dio rubavano il Prossimo, ed i capitani, e gli soldati stessi avvezzi alla rapina, à saccheggiamenti, e stupri ed altre scelleratezze, che commettevano senza alcun riguardo di offendere S. D. M., si atterrivano per delle scommuniche, abbandonando sovente l'imprese, mettevano in iscompiglio

di loro

Ig.ri loro esercitij, guardauano però con gran rispetto i Beni della Chiesa, ed i comandi de loro Prelati

Era consueta formola di Gregorio VII alle tante scommuniche, che fulminò, e contro i nostri Prìncipi e contro Enrico IV di aggiungerui non meno la privazione de Beni spirituali, che temporali, ed ogni mondana prosperità, e che in vigore delle sue scommuniche, fosse tolta alle Armi di que Prencipi ogni vittoria. Ecco le consuete sue formole, che si leggono presso Paolo Bernriedense nella di lui vita fol: 222, e 223. Anathematis vinculo ligamus, et non solum in spiritu verum etiam in corpore, et in omni prosperitate huius vitę Antica authe innodamus, et victoriam in armis auferimus, ut sic saltem confundantur, et duplici confusione et contritione conterantur. E nella fol: 230 scommunicando, e maledicendo Enrico. Prędictum Henricum quem dicunt Regem, omnesq: fautores eius excommunicationi subiicio et anathematis vinculo alligo; et iterum regnum Teutonicum, et Italię excio arte omnipotentis Dei, et mea interdicens ei omnem dignitatem, et Potestatem Regiam illi tollo, et ut nullus ei Christianus sicuti Regi obediat interdico. omnesq: qui ei iuraverunt vel iurabunt de Regni dominatione a iuramenti promissione absolvo. Ipse autem Henricus cum suis fautoribus in omni Congressione Belli, nullas vires, nullamq: in vita sua victoriam obtineat.

Ma se si fossero contenuti in queste espressioni, e di in tali formole ed imprecazioni, per atterrire i Popoli, sarebbe stato compatibile; ma poi vennero à stabilire nelle loro Decretali ciò, che era dell'alta, e suprema Potestà de Prìncipi, mettendo la falce nell'altrui messe. I Prìncipi, come s'è veduto, toglievano a' scommunicati il Presidio delle Leggi, gli separavano dal Consorzio Civile, gli privavano di tutti gl'atti legittimi e forensi che non potessero comparire in giudizio, e sovente gli dichiaravano infami, poiche della loro potestà era di stabilire tali, e consimili pene temporali.

Che entravano dunque le Decretali d'Innoc: III, di Gregorio IX di Bonifacio VIII di Clemente V, e degli altri Ri: Pontefici à stabilire contro gli scommunicati consimili pene, di essere intestabili, di non poter comparire in giudizio, i loro Contratti essere invalidi, ed esser incapaci d'ogni atto legittimo e forensa?

I Prìncipi non molto si curavano di queste sovrane sopra la loro potestà, poiche avendo essi stabilite consimili leggi, si credettero, che quelle Decretali più tosto aiutassero, e dessero loro maggior forza. Ma essi di gran lunga s'ingannarono, poiche al corso degli

anni

anni si vidde, che gli stessi Magistrati secolari avendo le decretali per lungo uso aquistata molta autorità ne Tribunali ed Acad. d'Europa particolarmente intorno alla Fabrica de Processi, ed al Ord. giudiziario, si credettero obbligati di non ammettere il scommunicato in Giudizio, o in altri atti legitimi, più per le decretali de Romani Pontefici che per le leggi del Prencipe.

Peggiori furono li pregiudizij, che s'imbevettero di poi dalle false dottrine de nostri dottori, e specialmente de Canonisti, i quali diedero in maggiori stravaganze, poiche tutta questa materia la vollero regolare con le decretali de P.P. Romani, niente altri-buendo sopra di ciò alle Leggi del Prin.e ed introdussero perciò nuove massime, stabilendo, come s'è detto, che unicamente ciò appartenesse alla ragion Canonica ed alla disciplina della chiesa: sicche dando alle scommuniche effetti diversi da quelli che la chiesa aveva loro dati, cioè non solo la privazione delle cose spirituali, ma molto più delle cose civili, e temporali, e facendo maggior forza sopra ciò, perche conduceva questa via a render le scommuniche per ingiuste che fossero, assai più formidabili e tremende, fecero che la scommu. la quale prima era un arma spirituale, si riputasse più temporale e politica. Questo fu un gran passo, e produsse effetti pernicciosissimi, perche, attribuendo alla scommunica indipendentemente dalle Leggi del Prencipe, questi effetti materiali e sensibili, sicche per quella gl'uomini fossero separati non pur dalla chiesa ma dalla Repubblica e dal consortio civile, non si contentarono di sottomettere a questo giogo i Popoli solamente, ma andarono sopra i Prin.i stessi e suoi magistrati stendere la loro imperiosa mano, poiche s'arrivò poi a dire che il Prin.e scommu. per solo effetto della scommunica perda la potestà di far leggi, tanto che i Nri dottori stessi non ebbero vergogna di porre in disputa, se le costituzioni di Federico II stabilite dopo che fu scommunicato da Gregorio IX avessero fra noi forza di legge, sicche potessero obbligare i suoi sudditi; siccome fra gl'altri fece il Nro Afflitto in Comm. Const. Regni in Prol. g: 5: ff: 2 quando le scommu. considerate in se medesime, come semplici censure e spogliate delle Leggi, e favori delli Prin.i non anno altro effetto, che di separare il Fedele dalla communione della chiesa, nè han niente che fare con le Potestà che tengono i Prin.i in instabilir le Leggi, che è una delle loro supreme regaglie, inseparabilmente attaccata, ed annessa alla loro Corona che non può torsi dalla scommunica: —

Parimenti insegnarono, che i Magistrati scommunicati per effetto della scomm.ca non possono più giudicare e remangon privi dell'amministrazione e governo della Repubblica e così gl'Uffiziali de' loro Uffizij. Cose che non dovrebbero sentirsi senza orrore, ed indignazione come se la potestà di giudicare e governare la Repubblica potesse dipendere da altri, che dal Prencipe; e che la Chiesa, la quale non evibrit mortalia potesse alla sua Censura, che si raggira nelle cose puramente spirituali, attribuirne effetti temporali, e sensibili. Non debbe non apportare meno stupore il sentirsi da Canonisti regolare per mezo delle decretali e da loro Dottori i contratti da scommunicati, i loro Testamenti, e tutti gli altri atti legittimi, e Forensi. Condannano sempre il lor partito, e per rendersi più essi gli escludono da ogni giudizio anno i loro contratti e Testamenti nulli, ed invalidi, ed in fine volendo tutte le Leggi dell'Equità, e della Giustizia, sono arrivati sino ad insegnare, che il contratto celebrato da uno scomm.to avrà forza e vigore solamente per le obbligazioni, che riguardano la sua Persona: Sicchè sarà obbligato all'adempimento, ma perciò che si appartiene all'altra parte, sarà della sciolta da ogni legame, nè obbligata ad adempire ciò che si troverà aver in quello, anche con giuramento promesso. Come sia regolar i giudizij, dar norma a contratti dichiarar quelli validi ò invalidi, giusti, ò ingiusti non si appartenesse unicamente alla Potestà del Prencipe, ed alla forza, e vigore della sua Legge per mezo delle quali debbono regolarsi le azioni umane.

A Prencipi della Terra unicamente, e non a Sacerdoti, diede in mano la Giustizia, ed il Giudizio. Deus iudicium tuum Regi dà, dice David: ed il Popolo d'Israel dimandando a Dio un Re disse. Constitue nobis Regem qui iudicet nos, sicut ceteræ Nationes habent. E però dio diede al Re Salomone la scelta di ciò, che volesse: questi dimandò: Cor intelligens, ut Populum suum iudicare possit. Dimanda, che fù grata a dio, la onde dichiarò: Sevem: c. 2. v. 37 mo disse, che = Regum terrenorum officium est facere iudicium, et iustitiam. Tutti questi effetti adunque, che considerriamo ora come provenienti dalla Scomm.ca non debbono riputarsi, come apendici, e dipendenze di quella come semplice Censura ma come appartenenze della Potestà de Prencipi, i quali come Protettori della Chiesa, vivesero a favorirla ed unire le loro temporali pene alle spirituali di essa, la quale come separava coloro che riputava indegni della sua communione, così il Prencipe, quando le scomm.e erano scagliate secondo le prescritto da Canoni, separava lo scommunicato dal comercio Civile, e lo privava del

favore delle sue Leggi, e di tutti gl'Atti legitimi e forensi.

Ma dipoi siccome è avvenuto in tutte le altre cose, quello che era favore del Prencipe con somma ingratitudine si è procurato di attribuire a proprio virtù ed autorità così non solo non anno gli Ecclesiastici voluto riconoscere da lui questo beneficio, ma voltandogli contro questa medema Potestà han proveduto di sottomettervi gli stessi Prencipi, e stendere gli effetti della Scommunica a cose non appartenenti al loro potere spirituale; cioè, che quella per se stessa, senza la protezione, ed il favor del Prencipe, fosse bastante a privar lo Scommunicato non solo dalla Communione della Chiesa ma della Repubblica, e dal Comercio Civile, e Politico degli Uomini, e di tutti i favori delle Leggi del Prencipe, e delle Genti; di maniche, adoperandosi per lo più oggi le Scommuniche per leggieri occasioni e per cose Temporali e profane non poteano avanti Dio, e la sua Chiesa produrre effetto alcuno Spirituale, pensarono di voltarsi per renderle spaventose e tremende, alle cose mondane, e sensibili. Donde è, che le Scommuniche siano reputate ora più tosto arme temporali, e politiche, che spirituali, e si faccia più forza per rendere incomode, e molestie per questa via, che per quella dello spirito.

Nè si crede che così oggi la reputino gli Eretici, e gli Politici solamente, ma i Teologi, e canonisti stessi alla scoperta lo dicono ed in più luoghi loro volumi l'anno impresso: il Cardinale Palavicini nella storia del Concilio di Trento l. 2. c. 8. 16. 25. l. 22. c. 6, ed altrove, fa la chiesa corpo Politico, ed il Papa Supremo Prencipe, e Monarca, e che a somiglianza degl'altri Prencipi può valersi di tutti i mezzi, che possono condurre per mantenere una Regia universale: così in provedendosi di denaro, perche rimanga sempre pieno il suo Erario, come nell'ingiuste pene anche temporali perche altrimenti facendosi sarebbe lo stesso, che allentar la disciplina. Ed oggi mai a tutti è manifesto, che sovente si adoprano le scommuniche per cose temporali, e per costringere i Magistrati à dar forza à metter sotto i loro piedi la giurisdizione de Prencipi, e cedere ne giuriti di giurisdizione, e perche ad essi si permetta di far delle sorprese sopra i loro diritti preminenze, e regaglie e sovente sopra i beni temporali non men del Prencipe, che de sudditi.

L'uso degl'suddetti generali oggi si sostiene, tuttoche l'esperienza abbi dimostrato

trato, che nè luoghi s'interdetti, oltre il vilasciamento della disciplina, e che
vadano in perdizione molte anime, si corra pericolo di perdersi affatto la Re:
ligione: anzi sovente è avvenuto, che restituiti poi i divini offizij, la Gente
malamente prima vi si sia accomodata e con rincrescimento ripigliate
le antiche usanze, e sovente abbia derise le cose più sante e religiose
della sua Fede.

Ma si sostengono, perche siccome chiaramente dice la Glosa Canonica, in questa
maniera i Popoli attediati con istanze e mormorazioni, ò se così piace,
anche con sedizioni, costringono finalmente il Prine à concedere tutto
quello, che dalla Corte di Roma si pretende.

Avendo adunque gli Ecclesiastici stessi vidotta la scommu: ca ad arma tempora:
le, e Politica, e così se ne preggiano questa lor Dottrina tanto è lonta:
no, che dobbiamo lor contrastarla, che più tosto convien favorirla, et
accreditarla. Essi han eveduto sin ora averne profitto, siccome invero ne
ne han ricavato moltissimo. Ma nello stesso tempo avrebbero dovuto
pereciò, non così tardi far avertiti i Prini, ed i loro Magistrati, che non
poteva far loro cosa più grata. Ridotte ora le scommu: ca ad arme temporali a
vendute assai moleste, ed incomode, più per gli effetti sensibili e mondani che
si è procurato attacar à quelle: viene per conseguenza a rimettersi in Balia
del Prine, e de' suoi Magistrati di potervi con facilità darvi pronto ed efficace ri
medio.

I Prini sono gli unici moderatori del Politico de' loro stati, ed essendosi dimostrato che sia
della loro potestà togliere, e aggiungere alle scommu: quelle pene sensibili che
lor piace, quando vedranno, che si stiano scagliate non per cagion di religione
ma per cose temporali, e Profane contro il Prescritto de sacri canoni, non pres:
tando ad essi veruna assistenza, caderanno da se medme, e si venderanno vane
ed inutili, nè saranno temute, quando i Magistrati non si mosteranno di
far il debito loro, ma proseguendo nelle loro Cariche mostreranno non farne
conto; quando agli scommunicati di questa sorte non proibiranno di ins:
tituire le loro azioni, ò accusazioni in giudizio, quando à lor contratti an:
che à matrimonij, e Testamenti darà tutto il vigore, quando con pene ri
gorosissime si comanderà a tutti li sudditi, che abbino coll'ingiuntamente
scommunicato quell'istesso Commercio, che si aveva prima, ed in tutti gli Atti
Cariche, ed Offizij saranno trattati, come se la scommu: ca non vi fosse affatto, quan:
do in fine si conservaranno loro tutti li diritti, che non meno per lo Jus delle Genti

che per la Leggi del Prñe per le consuetudini, e per la ragioni de Popoli, come posti nella
società civile, loro spettano, ed appartengono, senza permettersi novità alcuna, cessevan-
no tutti li timori che vorrà possa mai auere di simili scommu: Avendoci la esperienza
dimostrato che molte volte non gli Prelati, ma i Magistrati per non adempir
al loro debito, anzi noi stessi ci scommunichiamo, e le armi loro riuscirebbe-
ro inutili, e senza effetto, se noi medesimi non dessimo à quelle corpo, e vigo-
re, trattando souente l'ombre come cose salde.

Questo ~~secondo~~ modo per riparare a tali abusi fù riputato sempre da Sauij il più efficace, e proprio, non già che altri, che deue dipendere dall'altrui volere. La potestà del Prñe per gouernare i Popoli à se commessi, e in se stessa perfetta, nè hà bisogno per reggerli d'altrui soccorso. Molto debole, e vacillante sarebbe l'Imperio de Prñi se douesse dipendere dall'altrui arbitrio, e bene potrebbe dirsegli

Scettro impotente, e vergognoso Imperio,
Se con tal legge è dato, io più nol chero.

Ritratti pure, ò nò, il Prelato le sue ingiuste scommu: sempre, che à quelle il Prñe
torrà tutti gli effetti temporali, e sensibili, non saranno più curate, e molto meno
temute. I Popoli son ora già persuasi de fini, e delle cagioni, onde quelle si lanciano,
che non toccano la loro anima, e solo ne anno spauento per la temporalità,
e per li comodi di questa vita, che si è procurato per cotal via di toglier loro.

~~Non sarà fuor di proposito considerare quali siano quelle cose, che deue [illegible]~~
~~[illegible] Popoli [illegible]~~
~~[illegible]~~

Del Modo, onde i Prencipi possono rimediare all'abuso delle scom: muniche, che può esser prvat: ticato ne' loro stati dagl' Ecclesiastici

Il modo più naturale che abbiano i Prencipi di rimediare all'abuso, che egl'Ecclesiastici ponno fare della Potestà di scommunicare che hanno ricevuta da Cristo è d'impedire la pubblicazione, o l'esecuzione della scom: munica ~~impedire~~ e far sì che questa rimanga inutile e vana e senz' alcun effetto. Questo modo usò la Repubblica di Venezia nelle scom: muniche di Paolo V, e così ancora senza rumori e stregiti di arme si pratticò in Francia, quando del 1468 Paolo II sottopose all'Interdetto la Città d'Rivers, avendo il Parlamento di Parigi per decreto fatto sotto li 2 xbre del sudetto Anno ordinato che il servizio Divino fosse continuato e gli Ecclesiastici costretti a non interompierlo, e nel 1488 Innocen: VIII avendo interdetto Gant e Burges, il Parlamento dichiarò l'Interdetto abusivo, e comandò la continuazione de' divini Offizij. E lo stesso fece Filippo il Bello Re di Francia, quando il Regno suo fu interdetto da Bonifacio VIII e Ludovico XII quando da Papa Giulio II fu scommunicato, e Ludovico Richeomo Provinciale che fu de Gesuiti, nella sua Apologia al Re di Francia loda e comenda il fatto del Rè Ludovico XII, e lo propone ad ogni Rè da imitare. Questa maniera la confessano per legitima non pure i Nri Th: C: ma i migliori Teologi e canonisti. Si può vedere il Gaetano, Soto e Vittoria che tutti à lungo trattano della veristenza che possono fare non pure i Monarchi legitimi [illegible]